

# Autotrasporto: al via il nuovo modulo per le assenze

---

29 Gennaio 2010

Sulla Gazzetta dell'Unione Europea del 16/12/2009 è stata pubblicata la **Decisione della Commissione UE 2009/959** che contiene il nuovo modulo per le assenze dei conducenti e alcuni chiarimenti riguardo il suo utilizzo.

Ricordando che l'obbligo di compilazione del modulo è in vigore in Italia già dal 2/10/2008 e riguarda tutti coloro che svolgono attività di autotrasporto di merci o di persone (**sia in conto proprio che conto terzi, con massa superiore a 3,5 t.**) si segnala che grazie alle modifiche apportate dalla Commissione esso può essere compilato non più solo nei casi di ferie, malattia e guida di un veicolo non rientrante dal campo di applicazione del Regolamento 561/06 (come ad es. nel caso di guida di un veicolo aziendale avente massa complessiva a pieno carico inferiore alle 3,5 tonnellate o avente una capienza inferiore ai 9 posti) ma anche al verificarsi di ulteriori ipotesi di assenza dal lavoro quali: **congedo, recupero, svolgimento di un altro lavoro diverso dalla guida, disponibilità.**

I ministeri dell'Interno e delle Infrastrutture e Trasporti con la **circolare n. 300/A/918/10/108/13/8 del 20/1/2010** hanno fornito importanti chiarimenti circa l'applicazione del nuovo modulo assenze. Innanzitutto viene stabilito che il nuovo modulo, modificato mediante l'inserimento di informazioni e campi ulteriori, **sostituisce** a tutti gli effetti il precedente (ossia quello allegato alla Decisione della Commissione UE 2007/230).

La circolare precisa inoltre che, anche nei casi in cui il rapporto di lavoro resta sospeso ovvero interrotto quali, ad esempio, la cassa integrazione, lo sciopero o la serrata, sarà possibile contrassegnare la casella "in congedo o recupero".

Esclusivamente per le operazioni di autotrasporto condotte in ambito nazionale, e solo per i casi sopramenzionati di cassa integrazione, sciopero o serrata, è data facoltà alle imprese **di non compilare il modulo.**

La prova documentale di tali circostanze potrà essere fornita esibendo la comunicazione del datore di lavoro relativa al periodo di interruzione o di cassa integrazione, ovvero la corrispondente documentazione rilasciata da enti previdenziali. Tale documentazione dovrà essere tenuta a bordo del veicolo ed esibita ad ogni controllo.

Si ricorda che il conducente alla ripresa del servizio di guida deve avere con sé il modulo già compilato e dovrà custodirlo per i successivi 28 giorni insieme alle registrazioni originali del tachigrafo al fine di poterlo esibire alle forze dell'ordine che effettuano i controlli su strada. Decorso i 28 giorni tutta la documentazione (registrazioni del tachigrafo e moduli assenze) deve essere riconsegnata all'impresa su cui grava l'obbligo di successiva custodia per almeno un anno.

In Allegato:

- il nuovo modulo attestazione assenze
- la circolare interministeriale del 20/1/2010

[46-ALLEGATO 1.pdf](#)Apri

[46-ALLEGATO 2.pdf](#)Apri